

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 36/36/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente Galileo Building & Service Società Cooperativa di Baranzate chiede l'annullamento dell'avviso in oggetto col quale l'Ufficio di Milano 2, in conseguenza dei rilievi posti sul Verbale di Contestazione notificato in data 29.06.2009 redatto dalla Guardia di Finanza di Rho, accertava per l'esercizio anno 2005 un'imposta IVA: dovuta di € 83.975,00

Dall'avviso di accertamento impugnato, conseguente alla verifica fiscale condotta nell'ambito di un procedimento penale aperto presso la Procura di Milano, da riscontri effettuati all'Anagrafe Tributaria e da dichiarazioni acquisite nei corso delle indagini sono emerse fatture fittizie illecitamente utilizzate e contabilizzate dalla ricorrente, poste come operazioni imponibili per il periodo in esame per € 456.372,00 così suddivise:

- n. 1 fattura per imponibile di € 200.000,00 emessa da Servis s.r.l. di Bollate, risultato operatore economico inesistente
- n. 3 fatture per complessivo imponibile di € 106.800,00 emesse da tale fornitore Co. Fr. di Novara che dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti con la Società ricorrente
- n. 3 fatture per complessivo imponibile di € 149.572,00 date per emesse da tale fornitore Gu. Nu. di Cortenuova (BG), risultante aver cessata la propria attività sin dal 31.12.1998

in ricorso viene eccepita la mancata motivazione dell'avviso in esame ex art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/73 in quanto l'atto è motivato per relationem al PVC richiamato e non è giustificata la precisione, concordanza e certezza della pretesa tributaria.

L'effettività delle operazioni indicanti le operazioni passive è insita nella documentazione pervenuta dalle Ditte Servis s.r.l., Co. Fr. e Gu. Nu., documenti in copia che vengono allegati al ricorso (n. 2, 3 e 4).

In caso di frode fiscale realizzata da taluni soggetti il coinvolgimento incolpevole di un soggetto incolpevole non determina la perdita del diritto dei medesimi alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, così come non determina la perdita del diritto a dedurre i costi ai fini IRES. Alla rettifica in aumento dei costi dovrebbe corrispondere la rettifica in aumento dei ricavi. La motivazione dell'atto è correlata ad una presunzione semplice e non qualificata; la stessa avrà forza di prova solo se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, nel caso in specie, la Società ricorrente espone non sussistano.

In data 22.06.2010 l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 deposita controdeduzioni con le quali rileva la fittizietà delle fatture poste quali operazioni passive ai fini della determinazione di un minor reddito che, nel caso in specie è stato dichiarato in forma passiva.

In caso di operazioni inesistenti è legittimo disconoscere i costi e sottoporre comunque a tassazione i relativi ricavi anch'essi fittizi.

In assenza di prove concrete da parte della ricorrente a sostegno delle proprie pretese l'Ufficio ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso col pagamento delle spese di giudizio. Produce in allegato copia del PVC della G.d.F. di Rho del 29.06.2009.

In data 29.12.2011 la Società ricorrente deposita memoria integrativa con la quale ribadite quanto espresso in ricorso evidenziando la mancata produzione dei PVC della G.d.F. di Rho richiamato in accertamento.

Informa che le risultanze del procedimento penale indicano la buona fede di Galileo e la estraneità ad qualsiasi eventuale agire illecito.

Le dichiarazioni del fornitore Costa non corrisponde e viene smentita dalla documentazione bancaria la ricorrente deposita in copia in allegato.

Richiama giurisprudenza di Cassazione (Sent. n. 19353 del 19.08.2006) che in materia di accertamento espone che se alcuni costi contabilizzati e portati in deduzione dal reddito siano rappresentati da fatture ritenute irregolari dall'Ufficio, il contribuente è ammesso a provare che l'operazione e il corrispondente rimborso siano reali, a prescindere dalla falsità della fattura.

I Signori Co. e Gu. e la sec. Servir s.r.l. hanno fornito un servizio, tramite la propria mano d'opera e per questo la Galileo ha eseguito i pagamenti come da fatture. Se la fattura risulta fittizia non può esserci la relativa prestazione. Se sono esclusi i costi in quanto ritenuti fittizi occorre escutere i ricavi, annullando i primi cessa la ragion d'essere dei secondi. La correlazione è un principio consacrato dal comma 5 dell'art. 109 del T.U.I.R.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalla documentazioni in atti il Collegio rileva che sin dalla sottoscrizione del Presso Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza la Società ricorrente era stata posta <sup>in</sup> condizioni di conoscere appieno le risultanze dell'attività istruttoria che hanno poi determinato l'avviso d'accertamento impugnato, come risulta dalla sottoscrizione del verbale posto in atti.

Il Collegio rileva, dalle conclusioni operative di indagine esposte in PVC, la dichiarazione del legale rappresentante della Società Cooperativa ricorrente, i ,dicanti che "nel corso dell'attività d'impresa, la Cooperativa a causa di innumerevoli difficoltà concernenti la gestione sociale ha dovuto far ricorso a fatture emesse dai propri fornitori, che hanno fornito prestazioni anche reali, che si riconducono ad operazioni inesistenti al fine di abbattere i costi e detrarre la relativa imposta.

Tale assunto non può che far emergere l'inattendibilità della contabilità nella parte in cui l'ufficio legittimamente recupera a tassazione l'imposta IVA dedotta relativa a costi fittizi derivanti da operazioni inesistenti accertando per l'anno 2005 un'imposta dovuta di € 83,975,00 ai fini IVA ai sensi degli artt.li n. 54, commi dal 5 a 8, e n. 55 del D.P.R. n. 633/72, comminando le relative sanzioni ed interessi come da avviso impugnato.

Il ricorso viene pertanto rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali che il Collegio liquida in complessivi € 1.430,00 di cui € 904,00 per onorario.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.430,00 di cui € 904,00 per onorario.